# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

# 2ª COMMISSIONE

**(Giustizia e autorizzazioni a procedere)**

## MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

*(50ª seduta, in sede redigente)*

**Presidenza del Presidente FENOALTEA**

### INDICE

**DISEGNO DI LEGGE**


« Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » **(1516) (Seguito della discussione in sede redigente e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 597, 610
BERLINGIERI, *relatore* . . . . . 610
JODICE . . . . . 605, 606, 607, 608, 609
KUNTZE . . . . . 604
MONNI . . . . . 608
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 599, 601, 602 604, 605, 606, 607, 608, 609
RENDINA . . . . . 597, 600, 601, 602, 604, 605


*La seduta è aperta alle ore 10,15.*

*Sono presenti i senatori: Ajroldi, Alessi, Angelini Armando, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Grassi, Gullo, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Rendina, Sand, Tessitori e Venturi.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lami Starnuti è sostituito dal senatore Jodice.*

*Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Reale ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.*

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (1516)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile ».

Prosegue la discussione generale sul disegno di legge.

RENDINA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame rappresenta indubbiamente uno sforzo per un miglioramento della legislazione nel settore, di cui bisogna dare atto all'onorevole Ministro e a

tutti coloro che hanno collaborato alla sua stesura, anche se non è immune da gravi deficienze che, non per amore di polemica ma soltanto per dare un contributo alla discussione in corso, io cercherò di porre in risalto con la necessaria brevità. Vorrei rilevare innanzi tutto come la responsabilità nostra di fronte al presente disegno di legge sia accresciuta proprio dalla veste con la quale noi ce ne occupiamo: siamo infatti in sede redigente, e pertanto vincolati ad un maggior rispetto di certi princìpi e soprattutto ad un certo ordine logico, ma anche giuridico. È nostro dovere dar vita ad un provvedimento che sia ordinato, organico, semplice, e soprattutto chiaro, nel quale non vi siano degli istituti in concorrenza fra di loro o che si sovrappongano nella loro pratica funzionalità.

Dirò subito — anche per sollecitare i chiarimenti certamente utilissimi che potranno venire dall'onorevole Ministro — che tali concetti esprimerò in forma di dubbio proprio in attesa che sia il Ministro a chiarire quali sono state le ragioni che lo hanno potuto eventualmente indurre ad accettare un criterio piuttosto che un altro.

Per quanto ci riguarda si tratta essenzialmente di esemplificare e di ordinare un ricco e complesso materiale, anche allontanandoci dallo schema come esso si presenta attualmente, cercando di compiere uno sforzo serio per arrivare ad una delimitazione degli istituti fondamentali, che rappresentano la parte essenziale di questo disegno di legge.

Ora, la prima imprecisione, la prima oscillazione grave si rivela, secondo il mio parere, in ordine al trattamento del giovane disadattato, che però non si sia ancora reso colpevole di delitti.

Indubbiamente, per quanto attiene a questa parte, bisogna distinguere nel provvedimento in esame due aspetti: uno relativo al trattamento del giovane disadattato, che però non è diventato ancora di interesse penale, cioè che non ha ancora delinquito; l'altro relativo al trattamento della persona che ha potuto delinquere anche se minorenne.

Ora, a me pare che, quando consideriamo tutta la parte relativa al trattamento da usare nei confronti del giovane disadattato, ma che non abbia ancora violato i cancelli del Codice penale, che cioè non sia ancora diventato di interesse penalistico, noi ci troviamo nel campo di un puro interesse sociologico, anche se con finalità preventive della società, al di fuori cioè del campo di interesse criminale. A questo proposito faccio l'esempio del giovane che per un disordine familiare o perchè orfano o perchè mancante di mezzi idonei per poter condurre una vita regolare si trovi ad un certo momento abbandonato a se stesso e che dia quindi l'impressione alla società — e potrebbe anche essere la certezza — di poter diventare domani, proprio per questo suo disadattamento, un soggetto criminale.

Orbene, da questo campo di interesse sociologico e non penale — e vengo al nocciolo della questione — io non avrei esitato ad escludere ogni competenza, ogni ingerenza della Procura della Repubblica e del Tribunale dei minorenni ed avrei limitata tale competenza soltanto ad alcune questioni particolari in tema, per esempio, di adozione e in tema di affiliazione, in temi cioè specifici, che possono richiedere un atto o un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che abbia valore nei confronti di tutti. Tutta la parte di ordine tecnico, relativa allo studio del soggetto e alle misure da adottare nei suoi confronti, che vanno fino all'internamento in determinati istituti di rieducazione, io l'avrei lasciata invece all'organo tecnico-scientifico, che dovrebbe essere appunto quella tale « Direzione distrettuale per la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni» prevista dal disegno di legge, che peraltro nella attuale configurazione mi pare — e lo dico molto sommessamente — resti sommersa da una gravissima larghezza di poteri conferiti alla Procura della Repubblica e al Tribunale dei minorenni. Infatti, dopo l'attribuzione formale di vastissimi poteri alla citata Direzione distrettuale, ci si accorge nella realtà che essa è priva di qualsiasi effettivo potere.

Quali sono le ragioni per le quali io terrei nettamente separate la funzione del Pubblico Ministero e del Tribunale dei minorenni dalla funzione puramente tecnica della

Direzione distrettuale? Per un duplice motivo: in primo luogo (questo è il motivo di carattere sociologico e sistematico che ho già enunciato, ma sul quale voglio brevemente ritornare) perchè non è un soggetto criminale il giovane il quale abbia rivelato un particolare disadattamento o anche una pericolosità per l'ambiente sociale nel quale vive per ragioni che non starò ad elencare; in secondo luogo perchè mi pare che a questo voglia tendere lo stesso disegno di legge con la creazione di tale Direzione distrettuale, che in parte riecheggia quel Centro di rieducazione dei minorenni previsto dalla legge sul Tribunale per minorenni e poi rivisto dalla legge del 1955.

Tale Direzione distrettuale dovrebbe essere l'organo tecnico-scientifico più idoneo e più adatto al compimento di operazioni delicatissime come quelle che vanno dalla conoscenza della natura, della psicologia, della struttura mentale di un giovane, che è definito un disadattato, fino allo studio delle misure (il che evidentemente implica cognizioni scientifiche e competenza tecnica) che dovrebbero modificarne la struttura interiore, la mentalità e la coscienza per farne un soggetto socialmente adatto.

A me pare invece — e vorrei essere chiaro a tal riguardo — che quando il disegno di legge mostri di avere operato chiaramente questa scelta, la scelta stessa venga annullata o elusa nella realtà dalla preponderanza della Procura della Repubblica e del Tribunale dei minorenni, che ad un certo momento annulla completamente la funzione della Direzione distrettuale, cioè dell'organo tecnico che, valendosi poi dell'opera scientifica altamente qualificata di alcuni organismi, avrebbe dovuto avere un compito importantissimo e centrale in questa particolare fase della cura che la società si prende dei giovani disadattati. E per dimostrare che non si tratta nè di una mia fantasia nè di una mia impressione leggerò alcuni articoli dai quali ho tratto il convincimento che la Procura della Repubblica viene in effetti ad esautorare la Direzione distrettuale. Gli articoli 7 ed 8 fissano in maniera chiarissima quali sono le funzioni della Direzione distrettuale: in particolare l'articolo 7 al primo e secondo comma recita:

«L'Amministrazione svolge le attività di cui all'articolo precedente a mezzo dei seguenti istituti e servizi:

Servizi medico-pedagogici;
Uffici di servizio sociale;
Istituti di osservazione;
Istituti di trattamento;
Case dell'ospitalità;
Prigioni-scuola;
Riformatori giudiziari;
Pensionati giovanili.

Gli istituti e servizi compresi in ciascun distretto di Corte d'appello dipendono da una direzione distrettuale per la prevenzione della delinquenza minorile e per la rieducazione dei minorenni ».

L'articolo 8 stabilisce che la direzione distrettuale: vigila sugli istituti e servizi dipendenti dall'Amministrazione e su quelli convenzionati; coordina le attività di detti istituti e servizi e ne promuove lo sviluppo; favorisce ogni utile iniziativa ed ogni necessario coordinamento nell'ambito della prevenzione della delinquenza minorile e della rieducazione dei minorenni disadattati e promuove gli opportuni interventi (quindi la direzione distrettuale promuove questi interventi, *motu proprio*: infatti se ha una funzione tecnica specifica indubbiamente di sua iniziativa, dopo aver sentito gli istituti che hanno una competenza scientifica e tecnica particolare, promuove gli opportuni interventi; pertanto, sembra quasi che tale direzione in questo campo debba avere una funzione esclusiva) della autorità competente e degli enti assistenziali; inoltre, organizza l'assistenza post-rieducativa promuovendo l'intervento delle amministrazioni statali e degli enti di qualsiasi natura che svolgono attività assistenziali, ricorrendo alla collaborazione dei privati indicati nell'articolo 32 e autorizzando, ove occorra, l'accoglimento in pensionati giovanili.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Sono tutti fatti di carattere amministrativo.

R E N D I N A . Mi pare che non si tratti di fatti di carattere puramente amministrativo: bisognerebbe intendersi anche a questo riguardo.

All'articolo 9 poi si parla dei servizi medico-pedagogici che prestano consulenza sanitaria e psicologica tra l'altro alla direzione distrettuale, e all'articolo 13 è detto inoltre che gli istituti di trattamento si distinguono in: case di rieducazione ordinarie; case di rieducazione speciali; focolari per i giovani: a queste — lo dico incidentalmente — bisognerebbe aggiungere le case della ospitalità.

Quindi alla Direzione distrettuale si riconoscono amplissimi poteri e funzioni, ed ecco all'articolo 20, il primo slittamento, secondo il mio parere, verso un altro principio che contrasta con quello che fino a questo momento si sarebbe implicitamente affermato; al primo comma infatti è detto: « In ciascun distretto di Corte d'appello è costituita una commissione tecnica di coordinamento composta dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che la presiede (Procuratore della Repubblica che peraltro in un organo tecnico come questo potrebbe capire quanto io capisco della scrittura araba!), dal direttore distrettuale, da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno designato dal prefetto della provincia ove ha sede la Corte d'appello e dai dirigenti degli istituti e dei servizi del distretto ». Il direttore distrettuale, quindi, si viene a trovare in una condizione subordinata rispetto al Procuratore della Repubblica, che è un organo criminale, che non deve interessarsi a mio avviso di una materia così delicata, nella quale mi par di ravvisare la necessità d'intervento di un organo tecnico specializzato. Ora mi sembra evidente una commistione di princìpi che non riesco a spiegarmi: vorrei quindi sapere quali criteri si sia ritenuto di adottare nell'accogliere il principio — che io chiamerei misto — in base al quale ad un certo momento quella direzione distrettuale (che secondo me dovrebbe essere rappresentata da un alto funzionario) dovrebbe essere subordinata alla Procura della Repubblica, e neanche al Procuratore generale.

All'articolo 22 inoltre è detto che è il Procuratore della Repubblica che promuove la applicazione delle misure rieducative, quando vi è una direzione distrettuale che dovrebbe avere il compito specifico e la competenza particolare a far ciò: tale articolo infatti ai commi primo e terzo espressamente recita: « I pubblici ufficiali che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, vengono a conoscenza di palesi manifestazioni di disadattamento di un minorenne (quindi non di criminalità), ovvero di situazioni familiari o ambientali pregiudizievoli per il minorenne, devono riferire al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni...

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte sommarie informazioni può, secondo le circostanze, richiedere i provvedimenti concernenti l'esercizio della patria potestà e della tutela nonchè l'educazione dei figli (e su questo potrei anche essere d'accordo: mi pare infatti che la competenza dell'Autorità giudiziaria in questo campo non sia da mettere in discussione), promuovere l'applicazione delle misure rieducative, interessare le autorità giudiziarie o amministrative per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza ».

In altre parole è il Procuratore della Repubblica che stabilisce, prima che siano stati fatti degli esami scientifici di carattere biologico e di carattere sociologico, l'applicazione delle misure rieducative nei confronti del giovane. Perchè non dovrebbe invece fare tutto questo la direzione distrettuale che prende in consegna il fanciullo segnalato dal servizio di sicurezza sociale? La Direzione distrettuale — come più volte ho rilevato — ha una competenza tecnica ed i mezzi necessari perchè il giovane possa essere prontamente esaminato e potrebbe quindi stabilire, d'accordo con la commissione tecnica di coordinamento, quali provvedimenti debbano essere promossi e adottati nei confronti del giovane.

In tal modo noi veramente faremmo opera di chiara legislazione perchè distingueremmo nettamente il giovane criminale da quello non criminale, da quello cioè che ha bisogno del biologo e del sociologo e non del

Procuratore della Repubblica, della cui personalità invece — per una certa diffusa mentalità — vediamo permeata tutta questa parte del disegno di legge.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Per placare in parte le sue apprensioni le voglio preannunciare che, siccome il problema della sostituzione del tribunale dei minorenni al Procuratore della Repubblica è stato sollevato e dal relatore e da altri Commissari, noi stessi ci faremo parte diligente utilizzando i suggerimenti ricevuti a proporre un emendamento in proposito. Si tratta di due problemi distinti, ma poichè una ragione aggiunta, per così dire, delle sue apprensioni è la figura del Procuratore della Repubblica-accusatore, la prego di tenere conto che — come peraltro dirò meglio al momento opportuno — noi siamo piuttosto aperti ai suggerimenti che al riguardo ci sono stati rivolti.

RENDINA. Desidero chiarire che la mia apprensione — così l'onorevole Ministro ha definito la mia posizione — prende le mosse non già dalla preoccupazione di vedere estesi i poteri del Procuratore della Repubblica o da una specie di pregiudizio che io possa avere nei suoi confronti per cui mi preoccupo di delimitarne i poteri, ma dal fatto che, a mio avviso, il Procuratore della Repubblica in questo campo non vi debba entrare. Si tratta cioè di due problemi del tutto distinti.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Il senatore Rendina, ponendo indubbiamente una questione di carattere più generale, ha detto che a suo parere quelle funzioni dovrebbero spettare alla direzione distrettuale: ha poi aggiunto però che noi ci servia mo spesso di questo Procuratore della Repubblica, il quale ha determinate caratteristiche. Ed io le dico, onorevole senatore, che a questo proposito sono pronto a venirle incontro.

Indubbiamente però rimane il primo problema.

RENDINA. Insomma la legge si mette su una via ma poi, ad un certo momento, ne imbocca un'altra. C'è una contraddizione, uno slittamento, da una posizione che sembra acquisita e che preannuncia concezioni nuove, verso posizioni tradizionali con l'intervento del Procuratore della Repubblica, che viene a permeare di sè tutto quanto. Il numero 3) dell'articolo 8, appunto, dice che la Direzione distrettuale favorisce ogni utile iniziativa ed ogni necessario coordinamento nell'ambito della prevenzione della delinquenza minorile e della rieducazione dei minorenni disadattati e promuove gli opportuni interventi della autorità competente e degli enti assistenziali. Quindi, questi provvedimenti la Direzione distrettuale non li può promuovere direttamente perchè, secondo l'articolo 22, deve chiedere l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; a meno che non si dica che li promuovono entrambi, ma non vedo perchè ci dovrebbe essere questo *bis in idem*, questa sovrapposizione di poteri, da cui non potrebbe derivare che una gravissima confusione, non soltanto concettuale ma anche di ordine pratico.

Per quanto riguarda le modalità dell'osservazione l'articolo 24 dice che l'osservazione stessa è disposta dall'Autorità giudiziaria, previe indagini del servizio sociale; quindi è obliterata completamente la Direzione distrettuale, la quale perde ogni funzione. Allora io mi domando cosa ci sta a fare questa Direzione distrettuale: è un fungo che è spuntato su un terreno dove non doveva nascere, un bubbone, una creazione inutile perchè resterà sempre in una condizione di paralisi insuperabile; nella materia interverrà sempre, per legge, un potere che avrà un peso determinante, giacchè è l'Autorità giudiziaria che dispone l'osservazione, previe indagini del servizio sociale. Le indagini del servizio sociale vanno infatti comunicate all'Autorità giudiziaria, che può disporre che il ragazzo sia prelevato e accompagnato per l'osservazione. Siamo nel campo dei poteri amministrativi ma che tuttavia sono sempre accompagnati da una certa forza, anche coattiva.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* È proprio qui il nocciolo del problema.

RENDINA. Ecco perchè io sarei per una distinzione di poteri e un conferimento di pieni poteri alla direzione distrettuale quando si tratti di giovani che non hanno ancora delinquito e quindi non hanno violato la sfera penale ma sono semplicemente disadattati; e per l'esclusione di ogni intervento, in tali casi, del tribunale dei minorenni, che ha una funzione diversa. E ciò anche in considerazione del fatto che gli uffici del servizio sociale (articolo 10) dipenderebbero dalla Direzione distrettuale. È quanto meno strano che tali uffici, dipendendo dalla Direzione distrettuale, debbano poi comunicare i risultati delle loro indagini alla Autorità giudiziaria ma non alla loro Direzione distrettuale, per cui questa rimane tagliata fuori anche dalla conoscenza del caso singolo, giacchè l'Autorità giudiziaria dal momento della comunicazione pervenutale dagli uffici del servizio sociale prende tutto nelle sue mani, stabilisce, promuove e organizza l'osservazione.

E notate come questa specie di motivo dominante, che contraddice tutta quanta la impostazione che sembrava chiaramente innovatrice e voleva distinguere tra i due momenti, si riscontri anche nell'articolo 26, relativo al rapporto di sintesi, che rappresenta l'elemento più importante. Anche nel momento conclusivo dell'osservazione è l'Autorità giudiziaria che interviene, non la Direzione distrettuale, che anche in questo caso rimane scavalcata. Il capo dell'istituto trasmette direttamente i risultati dell'osservazione all'Autorità giudiziaria; la Direzione distrettuale non ne sa niente. Dice infatti l'articolo 26: « Il rapporto di sintesi contiene i risultati dell'osservazione, il parere circa il provvedimento giudiziario da adottare e l'indicazione delle principali modalità dell'eventuale trattamento. Il rapporto è trasmesso, con i rilievi del caso, dal direttore dell'istituto o servizio incaricato dell'osservazione all'Autorità giudiziaria, nonchè agli organi preposti al trattamento, se questo viene disposto ».

Quanto poi al trattamento, l'articolo 32 stabilisce: « L'ufficio di servizio sociale, nella esecuzione del trattamento di cui all'articolo precedente, può avvalersi dell'opera di privati che, sotto il controllo dell'assistente sociale incaricato del caso, intendono collaborare alla formazione morale, psicologica e sociale del minorenne con interventi di natura educativa o economica, o con altre attività protettive. I privati sono di preferenza scelti dall'elenco predisposto dal Ministero, sulla base delle proposte formulate dal presidente del tribunale per i minorenni, sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale medesimo ». Qui i tecnici non vengono sentiti: gli organismi che potrebbero esprimere in senso assoluto questa particolare competenza, la commissione tecnica di coordinamento e il servizio medico-pedagogico, che sono costituiti di membri specializzati scelti dal Ministero, non vengono interpellati. Sono però sentiti il presidente del tribunale per i minorenni e il Procuratore della Repubblica.

Inoltre l'articolo 29 stabilisce che « il capo dell'istituto o del servizio deve mantenere i collegamenti con i vari incaricati degli interventi previsti dall'articolo precedente; deve inviare periodicamente relazioni sulla opera svolta nel corso del trattamento e sui risultati conseguiti all'Autorità giudiziaria e all'organo che ha proceduto alla osservazione ». Cioè, anche in questo caso, il rendiconto del lavoro svolto non viene presentato alla Direzione distrettuale, all'organo di coordinamento dei servizi; ma, viceversa, viene inviato all'Autorità giudiziaria e all'organo che ha proceduto alla osservazione. In altre parole tutti i rapporti si intrecciano fra i dirigenti dei singoli istituti e l'Autorità giudiziaria, mentre all'organismo di coordinamento, che ha il suo vertice, la sua unità e la sua sintesi nel direttore distrettuale, non vien dato alcun peso. I singoli istituti agiranno molecolarmente, atomisticamente, di accordo con l'Autorità giudiziaria; e quindi questo processo, questo scambio continuo avverrà soltanto tra i singoli istituti e l'Autorità giudiziaria, mentre la Direzione distrettuale resterà completamente tagliata fuori.

Mi pare che questo sia un vizio di fondo che deve essere eliminato ed io, come ho detto, poichè siamo in sede redigente, ne pongo naturalmente il problema. *Provideant consules*: questa volta i consoli siamo noi. Siamo noi che dobbiamo stabilire qual è il criterio che debba prevalere e poi cercare di far aderire al criterio prescelto tutta la normativa del disegno di legge.

Anche per l'articolo 48, il quale dispone che nel corso del trattamento il direttore dell'istituto può concedere al minorenne permessi giornalieri o licenze di durata non superiore a giorni trenta, valgono i concetti che ho già espresso. Lo stesso articolo 48 dispone all'ultimo capoverso che il tribunale può, in ogni tempo, revocare la licenza di esperimento: anche in questo caso gli organi tecnici non hanno nessun peso, nessuna presenza. Se il giovane al quale è stata concessa la licenza compie qualcosa che non doveva fare, il Procuratore della Repubblica revoca la licenza di esperimento e ne blocca per sei mesi la concessione di altre, senza che gli organi tecnici vengano neanche sentiti.

Gli articoli 50, 51 e 52 poi segnano l'atto di morte della Direzione distrettuale. Secondo l'articolo 50, che riguarda la vigilanza dell'Autorità giudiziaria, « il Procuratore generale della Repubblica e il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni vigilano sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti nell'organizzazione e nel funzionamento delle direzioni distrettuali, degli istituti e servizi da esse dipendenti o con esse convenzionati. Segnalano al Ministero le deficienze riscontrate, formulano proposte per la loro eliminazione ed esercitano tutte le altre attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti ». E l'articolo 51 dispone: « Nei confronti dei minori degli anni diciotto che abbiano dato manifeste prove di disadattamento e siano suscettibili di ricupero, il tribunale per i minorenni del distretto in cui il soggetto ha la residenza dispone una delle seguenti misure: 1) trattamento a mezzo del servizio sociale; 2) trattamento in istituto »; cioè siamo dinnanzi ad un progressivo svuotamento e alla squalifica definitiva, da un punto di vista funzionale, della competenza della Direzione distrettuale, organo tecnico che dovrebbe invece avere poteri assoluti ed esclusivi in questo campo. Dov'è che comincia invece il campo della procura della Repubblica? È con l'articolo 53. Indubbiamente l'applicabilità delle misure rieducative ai minorenni sottoposti a procedimento penale è un campo peculiare e specifico di competenza del procuratore della Repubblica.

A comprova della squalificazione dell'organo tecnico, di cui dicevo, si può prendere soprattutto il contenuto del terzo capoverso dell'articolo 52, che in tema di applicazione delle misure stabilisce: « Il procedimento ha luogo in camera di consiglio, con l'intervento del pubblico ministero, del minorenne e dell'esercente la patria potestà o la tutela e sentito, se opportuno, il personale degli uffici o servizi che hanno proceduto alle indagini ». Si potrebbe dare anche il caso della non opportunità! A parte la dizione infelicissima del testo, che rappresenta una specie di manifestazione di sfiducia anticipata espressa nei confronti degli organi tecnici, potrebbe essere ritenuto non opportuno sentire il personale degli uffici o servizi che hanno proceduto alle indagini! Se fosse stato scritto « se necessario », si potrebbe affermare come possa darsi il caso in cui non sia necessario sentire il personale degli organi tecnici, ed io allora mi spiegherei la cosa; ma mettere « se opportuno » mi pare sia una cosa assurda. Questi sono, a mio giudizio, gravi difetti, che debbono essere eliminati per fare in modo che la legge abbia un'anima sola; essa non può avere due anime, divise fra poteri diversi, perchè ad un certo momento si determinerebbe una concorrenza, una sovrapposizione che porterebbe alla paralisi, e quindi anche quel poco di veramente innovatore che è nella legge finirebbe col disperdersi inutilmente.

Onorevoli colleghi, ancora alcune cose ed ho finito.

Una domanda, in merito alla quale vorrei chiedere lumi all'onorevole Ministro, balza evidente alla mente quando si esamina il disegno di legge. Perchè mancano allegati e prospetti? Noi navighiamo nel buio più assoluto. Questo lo dico non già per colpire la legge nel suo punto vitale e distruggerla con una critica esorbitante ed eccessiva. La real-

tà è che mancano i prospetti. Indubbiamente nel disegno di legge ci sono aspirazioni nobilissime, intendimenti che vanno riconosciuti ed encomiati; però, al di là di questo, non c'è più niente. Non ci sono prospetti, non ci sono allegati, non si dice che cosa si vuol fare. Questa legge, quando entrerà in vigore, deve trovare del materiale già predisposto, qualcosa su cui operare, come dire: una condizione di realizzabilità; invece non si delinea il momento della realizzazione perchè non si sa quali sono gli istituti disponibili, cosa c'è in effetti. A proposito dei fondi, per esempio, nel bilancio che abbiamo esaminato all'inizio di quest'anno — lei me ne deve dare atto, onorevole Ministro — per il funzionamento dei centri di rieducazione dei minorenni è previsto un aumento di 200 milioni. C'è soltanto questo. Nell'intestazione del capitolo 1169 è elencata una lunga serie di istituti, ma l'aumento previsto è soltanto di duecento milioni...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* ...oltre ai fondi iscritti da due anni nel fondo globale per il problema degli assistenti sociali.

K U N T Z E . C'è poi la programmazione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Quello della programmazione è un altro discorso, fatto in termini di ripartizione del reddito nazionale. Qui parliamo invece in termini di bilancio. È giusto quello che dice il senatore Rendina a proposito dei mezzi; ma prima partiamo: poi ci procureremo i mezzi. Quando la legge ci sarà e si prospetteranno esigenze nuove, allora ci sforzeremo ogni anno di adeguare gli stanziamenti ai bisogni creati dalla legge stessa. Per ora c'è una previsione di spesa relativa all'aumento degli assistenti sociali, che viene registrata nei fondi globali che si susseguono perchè da molto tempo il disegno di legge attende di essere approvato.

R E N D I N A . Io non sono d'accordo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche io vorrei fare di più ed avere a disposizione qualche centinaio di miliardi cui attingere.

R E N D I N A . Io mi rendo conto che quando si parla di problemi di finanza pubblica non è facile indicare soluzioni rapide e trovare una rapida via d'uscita a situazioni difficili. Però ciò non toglie che questo disegno di legge, se fosse stato accompagnato da uno schema, da un progetto di dislocazione anche dei mezzi finanziari futuri, che stabilisse per esempio quante palestre si vogliano fare, quanti istituti si intendano far sorgere e dove, avrebbe indubbiamente un carattere di concretezza che invece gli manca; senza dire, poi, che se questo fosse stato fatto, avrebbe potuto giustificare l'emanazione di una legge straordinaria di finanziamento, una volta che fossero stati stabiliti i canali lungo i quali procedere. Qui invece non solo non sono stabiliti i fondi, ma non sono nemmeno indicati i canali; cioè tutto rimane allo stato di una mera affermazione di principio. Per esempio, per quanto attiene alla costruzione di nuovi edifici penitenziari, se ai detenuti deve essere fatto un trattamento più umano, più corrispondente anche ai princìpi fondamentali che oggi informano tutto l'ordinamento statale del nostro Paese, io mi domando come questi troveranno applicazione se restano in piedi carceri mostruose come quelle che tutti noi conosciamo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma è in atto un programma di rinnovamento. Se lei non lo sa, le dirò che c'è in proposito un disegno di legge di prossima discussione, che fa capo naturalmente al Ministero dei lavori pubblici, con uno stanziamento, se non erro, di sette miliardi in tre anni. È evidente che non si può fare tutto in una volta. In ogni modo, quando voi spingete per ottenere di più, mi fate un piacere. Ma non si può dire che non si fa niente: le carceri vengono rinnovate lentamente ma progressivamente.

R E N D I N A . E poi, a parte il fatto che per l'articolo 85 resti ancora la possibilità dell'uso dei letti di contenzione (glielo dico io che si tratta di letti di contenzione),

nell'articolo 98 sono ancora previste le celle di punizione. Non capisco perchè non debbano essere stanze di isolamento. Sappiamo che cosa sono le celle e quali ricordi susciti in noi la parola « cella ».

L'ultimo problema di fondo è quello della sistemazione del detenuto quando esce dal carcere. Si tratta evidentemente di un problema essenziale per un provvedimento che voglia essere veramente riformatore e che voglia avviare a soluzione certe questioni pressanti. In proposito, infatti, non basta a mio parere mettere allo studio l'esistenza di questo o di quell'organismo che possano eventualmente provvedere allo scopo, come i patronati od altro; sappiamo tutti, infatti, che si tratta di panni caldi che non risolvono il problema, che — ripeto — è rappresentato soprattutto dalla necessità di dare un lavoro stabile al detenuto che esce dal carcere se lo si vuole veramente redimere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non mi sembra che un problema sociale così vasto ed importante possa essere affrontato in sede di riforma dell'ordinamento penitenziario. Quello che sta sollevando il senatore Rendina, infatti, è il problema dell'esistenza di posti di lavoro per tutti, che — ripeto — non può essere preso in considerazione in questa sede, in cui devono evidentemente essere affrontate e risolte soltanto le questioni relative all'assistenza e all'avviamento dei detenuti.

R E N D I N A . Una volta che il compito di provvedervi è però affidato ai patronati, è evidente che il problema è posto: pertanto, se non vi è posto per una discussione su questo tema nel quadro del riordinamento penitenziario allora non se ne deve neppure parlare, ma se il problema — ripeto — si pone, evidentemente deve essere affrontato e visto non certamente con i patronati, ma con il Ministero del lavoro o addirittura in sede di Consiglio dei ministri in modo che sia risolto in maniera adeguata.

Il problema fondamentale dunque è quello del lavoro per i detenuti, che può saggiare anche la capacità dell'individuo a ritrovare da sè, una volta che abbia avuto le condizioni ambientali favorevoli, il giusto sentiero della vita: se il detenuto al contrario non ha alcuna possibilità di procurarsi i mezzi necessari per vivere onestamente, non vi è dubbio che, una volta uscito dal carcere, si trova costretto — sappiamo tutti in cosa consistono gli aiuti dei patronati — a delinquere di nuovo. È un problema questo che i legislatori e soprattutto coloro i quali hanno la responsabilità della guida del Paese debbono porsi: nessuno di noi vuol credere che sia possibile risolvere il problema dei detenuti dimessi dal carcere attraverso l'aiuto dei patronati, nessuno di noi vuol credere a questa finzione e a questa ipocrisia!

Lo dico affinchè resti a verbale questa nostra denunzia.

Concludo quindi il mio intervento auspicando che il provvedimento in esame sia affrontato con maggior discernimento e che sia messo un certo ordine tra i singoli istituti sulla base di una scelta che non può non essere fatta fra indirizzi diversi, che creano una grave contraddittorietà nel disegno di legge e che spetta a noi eliminare.

J O D I C E . Ritengo che siano in gran parte da condividersi le osservazioni fatte dal senatore Rendina circa la confusione di competenze e di istituti che il provvedimento in esame presenta in modo particolare nel Titolo II. Oltre a quanto testè rilevato dall'onorevole collega vi è peraltro da osservare — a parte il criterio della loro formazione che io credo sia ancora inadeguato — che non sono assolutamente delimitati i campi di attività e di intervento dei due nuovi istituti che vengono creati.

Indubbiamente si deve riconoscere che rappresenta un atto di enorme coraggio da parte del Ministero della giustizia avere affrontato con un disegno di legge di questa mole un problema così importante, ma ritengo che il criterio ispiratore dello stesso non sia stato poi realizzato nelle singole disposizioni e che gli sforzi in questo senso non siano stati coronati da successo e per il fatto che gli istituti che sono stati creati per realizzare gli obiettivi a cui si tende non sono ben definiti e delimitati e per il modo — ripeto — in cui gli istituti stessi vengono

costituiti, per gli elementi cioè che vanno a comporre tali istituti in rapporto agli specifici compiti che essi devono assolvere.

Vi è poi anche un'altra considerazione, che a me pare preminente, che ci fa rimanere perplessi di fronte alla costituzione dei comitati in questione. Noi, cioè, non ci rendiamo forse perfettamente conto della ingerenza che queste istituzioni hanno nel campo del diritto penale, nel campo del diritto penitenziario, nel campo del diritto processuale e soprattutto nel campo del diritto amministrativo: è evidente poi che il presente disegno di legge per questa parte specifica innova profondamente il diritto civile, soprattutto in rapporto all'adozione speciale, e allarga in modo preoccupante i poteri degli istituti di vigilanza nell'ambito dei diritti della famiglia e della persona. Così pure sono previsti istituti atti a promuovere provvedimenti di ispezione senza che ve ne sia necessità, a parte il fatto che comunque, a mio avviso, il problema, per la necessità obiettiva della situazione, è affrontato in modo monco. Il problema del disadattamento infatti dovrebbe essere affrontato alle origini con provvedimenti adeguati che già esistono in tutti gli altri Paesi cosiddetti civili del mondo. È evidente infatti che al disadattamento ci si arriva attraverso una serie di esperimenti fatti sin dalla prima infanzia e pertanto nella scuola fin dai 4-6 anni i ragazzi dovrebbero essere seguìti singolarmente e classificati in modo da poter tempestivamente applicare i provvedimenti necessari: provvedimenti peraltro che non sono di prevenzione e, soprattutto, non entrano nell'ambito dei poteri del Pubblico ministero, ma che tendono ad educare, ad adattare il giovane alla società prima che esso per questa sua connaturale e congeniale tendenza al disattamento esploda in manifestazioni che debbano essere considerate patologiche dal punto di vista degli altri.

Mi pare che il Ministero di grazia e giustizia si sia preoccupato di avocare a sè dei compiti che non gli sono congeniali nel modo più assoluto, poichè esorbitano dai suoi fini istituzionali. Io mi domando che cosa c'entra il Ministero di grazia e giustizia, che cosa c'entra l'organizzazione degli istituti penitenziari col disadattato, che non ha ancora mancato ai suoi doveri sociali ma rappresenta semplicemente una ipotesi di possibilità di manifestazione di disadattamento alla vita sociale. Evidentemente si tratta di compiti che rientrano nella competenza di altri Ministeri.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Del Ministero della sanità?

JODICE. Non mi interessa se sia del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno. A me basta esprimere questa mia perplessità e preoccupazione, facendo rilevare che l'istituzione che andiamo a creare col presente disegno di legge non è congeniale al Ministero di grazia e giustizia. A me pare che debba essere ben definita la questione se il Ministero di grazia e giustizia ha competenza, per i suoi fini istituzionali, ad immischiarsi in questa materia, e ciò non già perchè la competenza di un Ministero ha un valore in sè quanto perchè si tratta anche di stabilire se il Ministero ha istituzioni adatte per questi compiti delicatissimi. E che il Ministero di grazia e giustizia non sia adatto a questo scopo è dimostrato precisamente dallo sforzo che il disegno di legge compie per creare tutti questi nuovi istituti. C'è tutta una fantasmagoria di istituzioni che si intrecciano e confondono l'una con l'altra, per cui non si capisce come possa svolgersi la loro attività, per quanto proficua questa possa essere e lodevoli i fini che ci si propone. Noi dobbiamo stabilire se il Ministero di grazia e giustizia debba assumere questi compiti e se tale assunzione rientra nei suoi fini istituzionali.

Scendo adesso ai particolari.

Io ritengo che il disegno di legge potrebbe essere ridotto nella sua mole, perchè ci sono moltissimi articoli che potrebbero essere inclusi tra le norme regolamentari. C'è tanta parte, riguardante soprattutto il regolamento dell'esecuzione e della revisione della pena, che andrebbe meglio considerata in quella sede, anche per una ragione di economia e dialettica legislativa che noi non dovremmo dimenticare.

Vorrei richiamare inoltre l'attenzione sui poteri del giudice di sorveglianza. Io non so quanti degli onorevoli colleghi abbiano svolto attività legale difensiva ed avuto quindi occasione di frequentare le carceri come avvocati, ma vorrei domandare se si sono mai accorti dell'esistenza del giudice di sorveglianza. Cos'è e cosa fa il giudice di sorveglianza nel nostro ordinamento? Quali sono i suoi poteri nell'economia generale di questo disegno di legge? Quello del giudice di sorveglianza è un ufficio autonomo, fornito di cancelliere e di personale, che però sta presso il Tribunale. Io non so perchè non si sia capito che il giudice di sorveglianza, affinchè possa sorvegliare l'andamento della esecuzione della pena, debba avere un ufficio nel carcere stesso.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Lei che si occupa di questi problemi sa bene che in ordine ai poteri del giudice di sorveglianza e dell'autorità giudiziaria c'è una grossissima polemica dei penitenziaristi, che si dichiarano contrari. Lei vuoi sostituire il giudice di sorveglianza al direttore del carcere?

J O D I C E . No, io non intendo mettere il giudice di sorveglianza al posto del direttore del carcere; ma se il giudice di sorveglianza esiste, è chiaro che le sue funzioni interferiscono con i poteri del direttore del carcere. Il problema va guardato con delicatezza e preoccupazione. Io dico che se il giudice di sorveglianza ha i poteri che gli attribuisce la legge, per poterli espletare egli ha il sacrosanto dovere di stare nel carcere, di vivere la vita del carcere, a contatto coi detenuti. Questo è il concetto che intendo esprimere. Guardate che si tratta di un problema di esperienza pratica. Chi è stato in carcere lo sa. È stato detto in parecchi convegni che coloro che si debbono occupare della riforma carceraria in Italia, dovrebbero trascorrere perlomeno due mesi negli istituti di pena. Per esempio, noi sappiamo, onorevole Ministro, che a Napoli, al padiglione italico, esistono delle celle che sono a trenta metri sotto terra e che verranno utilizzate anche per l'avvenire come celle di isolamento. Risalgono all'epoca borbonica, ma oggi sono celle della Repubblica democratica italiana, sorta dalla resistenza. Andatele a vedere. Quando si esce, dopo venti giorni di isolamento in una di queste celle, non si può tenere lo sguardo alla luce.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma questo è un problema di organizzazione e di insufficienza degli edifici carcerari, che stiamo rimodernando a poco a poco, lentamente ma progressivamente, nei limiti in cui è possibile. Quello che dice lei è giusto, ma non è un problema di riforma dell'ordinamento penitenziario.

J O D I C E . Ho voluto soltanto farle presente che esistono celle di questo tipo. Lei mi deve dire se queste celle d'isolamento devono continuare ad esistere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Certo l'isolamento, cioè il fatto che un detenuto per determinati motivi possa essere isolato, è un problema grosso. C'è poi l'altro problema: dove questo isolamento deve effettuarsi; che cosa è la cella d'isolamento. Non si può dire che in tutti i penitenziari le celle d'isolamento si trovino trenta metri sotto terra. È una questione di organizzazione, di ammodernamento.

J O D I C E . Ho citato un caso particolare, che mi pare però esista anche in altre carceri; ho inteso richiamare la sua attenzione su un problema, che è gravissimo. Lo isolamento può essere praticato anche in una stanza al piano terra, che riceva luce diretta.

Vorrei soffermarmi, ora, su alcune altre questioni (noi ci riserviamo poi di tornare su questi argomenti in sede di esame dei singoli articoli); innanzitutto quella della direzione della biblioteca.

Io sono veramente sconcertato da quanto è stabilito nell'articolo 147. Chi è che cura l'organizzazione della attività istruttiva e culturale nell'istituto penitenziario? È detto nell'articolo 147: « I cappellani curano le pratiche del culto cattolico, prestano assi-

stenza religiosa ai detenuti e agli internati, impartiscono l'insegnamento religioso ». E fin qui va tutto bene. Ma poi si aggiunge: « partecipano al trattamento rieducativo e sono incaricati della tenuta della biblioteca. Cooperano nell'assicurare che le letture e le manifestazioni ricreative ed artistiche abbiano carattere educativo ... ».

Ora, io non ho alcuna prevenzione nei confronti dei cappellani, sia ben chiaro. Lo stesso discorso lo farò per le suore, alle quali è affidato in modo preponderante, se non assoluto, il servizio di custodia nei penitenziari femminili. Ma osservo questo: negli istituti penitenziari abbiamo il direttore, abbiamo gil insegnanti, abbiamo i sanitari, abbiamo tanto altro personale. Non riesco a capire in virtù di quale criterio la tenuta della biblioteca, quindi la scelta dei libri che il detenuto dovrà leggere, sia affidata al cappellano. Si tratta di una questione di fondo! Io riconosco l'importanza, la delicatezza della funzione che i cappellani sono chiamati a svolgere nell'istituto penitenziario. essi curano l'aspetto morale, religioso dell'azione di rieducazione nei confronti dei detenuti, ma non devono curare la biblioteca! Noi paghiamo delle persone perchè svolgano la funzione di educatori nel carcere. Vediamo quali compiti sono attribuiti agli educatori. Dice l'articolo 149: « Gli educatori partecipano alla osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo ... Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati. Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri ... ». « Collaborano », dunque, perchè la biblioteca la tiene il cappellano: agli educatori, cui sono istituzionalmente affidati importanti compiti nel campo della rieducazione, non è affidata la direzione della biblioteca. A me questo sembra enorme! L'attività educativa non deve essere intesa in senso confessionale (non me ne vogliate per questa parola grossa). Il cappellano, per la sua educazione, per la sua struttura mentale e psichica è ben alieno dall'avere una concezione larga e moderna della educazione.

M O N N I . Ma il disegno di legge parla di « tenuta » e non di direzione.

J O D I C E . Secondo me quella parola si è usata perchè si è avuto paura del concetto, si è voluta ridurre la preoccupazione che il concetto desta. Comunque, il cappellano cura la biblioteca; è lui che dispone, e il suo collaboratore sarà in una posizione di subordinazione. Il concetto non cambia, anche se si è usata una espressione che voleva avere un significato sfumato ...

M O N N I . Questa è illazione!

J O D I C E . Allora diciamo che la tenuta della biblioteca è affidata al direttore del carcere, agli educatori! Io parlo per esperienza personale: quando ho voluto leggere un libro mi sono dovuto rivolgere al cappellano; e i libri che vengono dalla famiglia non vanno al direttore, ma vanno al cappellano!

Vi è poi un'altra questione che mi preoccupa. Dice l'articolo 155: « Il personale operaio con mansioni di guardiana attende alla custodia interna degli istituti penitenziari femminili quando questa non sia affidata alle suore o quando il numero delle suore non sia sufficiente ». Secondo questa dizione, è chiaro che le mansioni di custodia risultano affidate in maniera assoluta alle suore.

Dico subito che per le suore ho una grandissima simpatia, forse perchè ho una sorella che è madre generale. So quanti sacrifici esse sopportano a beneficio della collettività, quando la loro attività non esuli da quelli che devono essere i loro compiti. Quello che mi ha colpito è quanto è affermato in proposito nella relazione che accompagna il disegno di legge. E cioè: « Negli istituti penitenziari femminili prestano servizio di custodia interna, per lunga tradizione, le suore, sostituite da guardiane laddove non è possibile costituire delle comunità religiose ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* È uno stato di fatto: non si trova personale laico che svolga questo servizio. È come negli ospedali.

J O D I C E . Volevo arrivare proprio a questo, volevo cioè affrontare il problema dal punto di vista del regolamento, che riguarda non soltanto il personale femminile di custodia, ma anche il personale maschile.

Noi parliamo di istituti di rieducazione; vogliamo fare del carcere una scuola. Per istituto di detenzione noi intendiamo infatti il luogo in cui il condannato deve espiare la sua pena, pagare il suo debito verso la società, ma anche il luogo in cui si creino le condizioni per il suo futuro reinserimento nella stessa società. E a chi affidiamo il compito di sorveglianza? Lei ha visto, onorevole Ministro, che cosa sta succedendo con il concorso per vice brigadiere delle guardie di custodia. Voi reclutate elementi che sono tra i più disadatti a questa funzione sociale; prendete il contadino dalla campagna. Io non voglio far torto a questa categoria, che non ha avuto fino ad oggi la possibilità di inserirsi adeguatamente nella vita sociale attiva perchè non è potuta andare a scuola. Ma osservo soltanto che il reclutamento che voi fate è quanto mai privo di prospettive. Chi sta maggiormente a contatto dei detenuti è proprio il personale di custodia.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma per la prima volta dopo tanti anni (non è merito mio) queste persone seguono un corso di sei mesi, imparano qualche norma di diritto. « Vigilando redimere » è il programma delle scuole.

J O D I C E . Insomma, noi disponiamo di un materiale assolutamente inadeguato ai grandi compiti che si vogliono assolvere. Ci si rende conto, ad esempio, che chi comanda effettivamente, chi dirige in pratica il carcere è il maresciallo degli agenti di custodia? Il direttore assolve appena appena il compito di vigilanza sulla corrispondenza. E anche questo è un argomento sul quale ci sarebbe molto da dire. Io non vedo perchè, una volta che un individuo è stato condannato e la sua pena è stata definita, ci debba essere il diritto da parte della istituzione carceraria di indagare nella corrispondenza che intercorre tra questo individuo e, per esempio, sua moglie! Quale diritto, poi, si ha di assistere ai colloqui tra il condannato e i suoi familiari? Qui si parla di controllo auditivo o visivo. Che umiliazione è per il detenuto questa presenza; ogni volta che la propria moglie o i propri figli vengono a fargli visita egli non ha la possibilità di abbracciarli, cioè gli si impedisce il contatto materiale con i propri simili, con propri parenti, con i propri congiunti! Bisogna sapere che cosa significa questo! Il detenuto ne esce distrutto: tra lui e la persona cara c'è uno sbarramento e, in più, c'è una persona che osserva: questo inibisce ogni manifestazione di affetto, ogni parola, che potrebbe costituire l'inizio di un riavvicinamento verso i propri simili, verso la società. È tenendo conto di queste piccole cose, che poi sono le più importanti, che si riforma l'istituto penitenziario e si tende veramente alla rieducazione del detenuto, nel senso più profondo della parola. In base a quali criteri vengono però reclutate le donne? Si dice che la donna non è disponibile per queste funzioni, ma sarebbe opportuno intanto cominciare a bandire dei concorsi a questo scopo.

Per svolgere simili funzioni è necessaria evidentemente una competenza particolare, in considerazione soprattutto del fatto che nel carcere possono essere detenute donne dei più vari ambienti e delle più varie formazioni: il carcere di Napoli — che io frequento per le residue e ridottissime mie attività professionali, quelle cioè consentitemi dalla attività parlamentare — contiene in media 100 detenute, tra le quali vi sono donne di alto livello intellettuale e tavolta anche di alto livello sociale. Ebbene, chi è messo a dirigere un reparto del genere? Le suore.

Evidentemente, le suore possono anche svolgere tale funzione, ma quali titoli, quali requisiti dovrebbero avere per farlo? Il reclutamento viene fatto attraverso le Direzioni generali degli istituti di suore in modo del tutto generico: quale è il criterio quindi che garantisce nelle suore il possesso dei requisiti adatti per svolgere quelle funzioni in carceri di tanta importanza come, ad esempio, quello di Napoli, di Milano, di Firenze, che ospitano centinaia di detenute che hanno diritto ad una assistenza e ad un

trattamento che consenta loro di essere rieducate per rientrare nella società riabilitate?

È necessario inoltre tenere presente che le suore evidentemente per la loro natura svolgono questa funzione in modo preponderante in una determinata direzione perchè si pongono un fine religioso più che un fine rieducativo e sociale, che ad un certo momento può anche giungere però a contrastare le prospettive che invece il legislatore si pone.

Pertanto, soltanto quando sarà dimostrato che attraverso il reclutamento ordinario, attraverso un concorso non è stato possibile coprire questi posti, si potrà ricorrere alle suore come ad uno strumento, diciamo così, paracadute.

Il disegno di legge in esame investe peraltro troppi e troppo importanti problemi per essere discusso completamente in un breve intervento: ritengo comunque che in sede di discussione dei singoli articoli si potrà aggiungere ancora qualcosa.

Per il momento posso però rilevare che esso è troppo complesso per poter essere perfetto, perchè — come è noto — la complessità ingenera sempre confusione.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, devo dire in verità che sono alquanto perplesso nel dover rispondere a tanto numerose e acute osservazioni fatte in ordine al disegno di legge sottoposto al nostro esame: alcune perplessità peraltro ho già espresso nella mia non breve relazione. Devo però rilevare che l'aspetto, a mio parere, più precipuo di tali osservazioni è quello che si riferisce al lavoro dei detenuti.

L'onorevole Ministro, ad una osservazione del senatore Rendina, faceva presente giustamente che non è possibile con il presente provvedimento pretendere di risolvere il problema del lavoro in Italia, del lavoro inteso come la massima o assorbente occupazione lavorativa. Ora, questo aspetto del lavoro è stato colto non soltanto dal senatore Rendina, ma anche dai senatori Monni, Pace, Pinna, Pafundi, Sailis e Maris e brevemente accennato anche dal senatore Jodice: sia per quanto si riferisce al lavoro durante la detenzione (un lavoro maggiore, diceva il senatore Monni; un lavoro più remunerato, soggiungeva il senatore Pinna), sia per quanto si riferisce al lavoro dopo la scarcerazione (un lavoro che continui e che possa essere assicurato anche ai dimessi dal carcere, dicevano i senatori Pafundi, Rendina ed altri).

Si tratta di un problema veramente essenziale, si tratta cioè del modo migliore, starei per dire più vario, decoroso e positivo per poter reinserire il detenuto, dimesso dal carcere, nella società. Se noi quindi non ci preoccuperemo seriamente di dare un lavoro ai dimessi dal carcere, mi pare che mancheremmo a quella che è l'assistenza precipua da dare loro.

Ho avuto modo di occuparmi un poco di questo problema e devo dire che mi sono sentito veramente rincuorato di fronte a quanto fanno i grossi industriali dell'Italia del nord a questo scopo: essi infatti cercano di assorbire quanti più possono dimessi dal carcere per dar loro non solo una stabile occupazione, ma anche — quando è possibile — una certa specializzazione. Indubbiamente, però, si tratta di un problema che va riguardato con maggiore attenzione: non vi è dubbio infatti che il patronato svolge una attività del tutto temporanea e limitata e pertanto, pur rappresentando una lodevole iniziativa, mi pare che non possa costituire l'*optimum* delle soluzioni.

Il problema del lavoro ai detenuti peraltro è stato avvertito anche in sede di discussione del bilancio della giustizia e su di esso si è soffermato con molto acume anche l'onorevole Ministro.

Quello dell'edilizia, poi, è un altro problema non meno importante, sul quale ho riportato la mia meditazione. Io mi domando, onorevoli colleghi: il detenuto nelle carceri di Rossano o di Crotone ha le medesime possibilità di osservazione, di inserimento, di maggiore guida, di maggiore conforto che ha il detenuto nelle carceri di Rebibbia o di altre località dell'Italia?

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, poichè alcuni colleghi devono recarsi alla

Camera dei deputati per partecipare alla seduta della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa, prevista per le ore 12, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

La prossima volta sentiremo ancora il relatore e l'onorevole Ministro e quindi cominceremo l'esame degli articoli.

Poichè siamo in sede redigente ed occorre procedere con una certa cautela, pregherei coloro che intendono presentare emendamenti fino al titolo terzo, cioè fino all'articolo 27 compreso, di depositarli entro martedì mattina per dar modo alla Presidenza di coordinarli.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari